

NOVITÀ LEGISLATIVE

FER X definitivo: definito il nuovo quadro di sostegno alla produzione di energia rinnovabile 2

Connessione alla rete di impianti FER e accumuli: il DM MASE attua il nuovo modello delle Open season 4

NOVITÀ FISCALI

CBAM: novità dal Parlamento europeo e rafforzamento degli strumenti di monitoraggio 6

Attenzione al periodo di sorveglianza per il rischio di recapture del tax credit 4.0 7

GIURISPRUDENZA

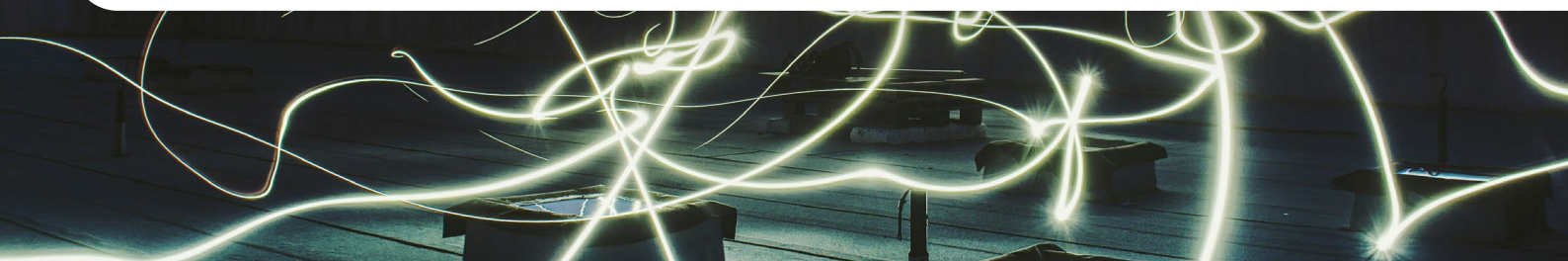
PAS e disponibilità delle aree: il Consiglio di Stato chiarisce i requisiti per l'impianto e le opere di connessione 9

Il TAR Sicilia sull'obbligo di concludere nei termini il procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA 8 11

Impianto fotovoltaico e PAS: il TAR Lombardia ribadisce la natura perentoria dei termini e riconosce il risarcimento del danno per il diniego tardivo 12

Impianti da fonti rinnovabili e tutela paesaggistica: necessaria una motivazione rafforzata del diniego 14

Opere di connessione di un impianto fotovoltaico: il procedimento autorizzativo può concludersi prima dell'autorizzazione dell'impianto principale 15



Novità legislative

FER X definitivo: definito il nuovo quadro di sostegno alla produzione di energia rinnovabile

Con il Decreto n. 194 del 18 giugno 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha definito il nuovo regime di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato (il “**Decreto FER X definitivo**” o il “**Decreto**”). Il Decreto è entrato in vigore il 7 agosto 2026 e, nella medesima data, sono state approvate, con decreto direttoriale n. 82/2026, le Regole Operative predisposte dal GSE, che disciplinano nel dettaglio le modalità di accesso al meccanismo di supporto, le procedure per la presentazione delle istanze, i requisiti degli impianti, il calendario delle procedure competitive, le modalità di costituzione ed escussione delle cauzioni, nonché gli obblighi a carico dei beneficiari.

Il nuovo meccanismo resterà operativo fino al **31 dicembre 2030** e mette a disposizione complessivamente **37,15 GW di nuova capacità rinnovabile complessiva**, di cui:

- 10 GW destinati agli **impianti fino a 1 MW**, che possono accedere direttamente al meccanismo; e
- 27,15 GW riservati agli impianti di **potenza superiore a 1 MW**, che accedono mediante procedure competitive bandite dal GSE.

Sono ammessi al regime incentivante:

- impianti fotovoltaici;
- impianti eolici;
- impianti idroelettrici; e
- impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione.

Sono altresì ammessi gli interventi di nuova costruzione, rifacimento e potenziamento, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla nuova capacità installata.

Per gli impianti superiori a 1 MW, l'accesso alle procedure competitive è subordinato al conseguimento di una qualifica preliminare e alla successiva manifestazione di interesse. **La richiesta di qualifica preliminare per la**

prima procedura dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2026, mentre la prima procedura competitiva è prevista per dicembre 2026.



Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, l'accesso al meccanismo di supporto è subordinato, in particolare, al possesso dei seguenti requisiti:

- **titolo abilitativo** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, inclusi gli eventuali titoli concessori;
- **preventivo di connessione** alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI' di Terna;
- **conformità alla normativa ambientale** applicabile e ai requisiti tecnici previsti dal Decreto e dalle Regole Operative, incluso il rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH);
- **partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento**, ferme le determinazioni di ARERA in materia di dispacciamento;
- possesso di **requisiti di solidità finanziaria**, dimostrabili alternativamente mediante una dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria ed economica del richiedente o mediante l'impegno dell'istituto a finanziare l'intervento, ovvero attraverso il possesso di una determinata capitalizzazione minima, parametrata al costo dell'investimento.

Con riferimento agli **impianti autorizzati mediante PAS**, le Regole Operative precisano che il titolo acquista efficacia a seguito della **pubblicazione sul BUR** e che, pertanto, la qualifica preliminare può essere richiesta solo successivamente a tale pubblicazione. Per le tecnologie diverse dal fotovoltaico è inoltre possibile, in alternativa al titolo abilitativo, presentare il **provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale**, ove previsto.

Le procedure competitive prevedono un'offerta di riduzione del prezzo di esercizio e il versamento di una **cauzione provvisoria pari al 5% del costo dell'investimento**, sostituita, in caso di ammissione in posizione utile, da una **cauzione definitiva pari al 10%**.

Tra i criteri di priorità in caso di parità rilevano:

- la localizzazione in aree idonee e zone di accelerazione;
- interventi fotovoltaici su aree agricole già interessate da impianti;
- la sottoscrizione di contratti PPA di lungo termine.

Gli impianti ammessi alle procedure competitive dovranno entrare in esercizio entro termini differenziati per tecnologia, generalmente pari a **36 mesi per fotovoltaico ed eolico**. Il mancato rispetto dei termini comporta una **progressiva riduzione del prezzo di aggiudicazione** e, in caso di ulteriore

ritardo, la **decadenza della graduatoria e l'escussione della cauzione**.

Il meccanismo di supporto ha una durata di **20 anni**. Per gli impianti fino a 200 kW il GSE ritira e vende l'energia riconoscendo il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa onnicomprensiva; per gli impianti di potenza pari o superiore a 200 kW, l'energia resta invece nella disponibilità del produttore e il GSE regola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riferimento di mercato, secondo le modalità previste dal Decreto. Il prezzo è inoltre aggiornato dal GSE in funzione dell'inflazione.

Connessione alla rete di impianti FER e accumuli: il DM MASE attua il nuovo modello delle Open season

Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 291 dell'8 settembre 2026 definisce i criteri per la determinazione della **capacità massima addizionale della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)** e disciplina **microzone, offerta, open season** e **assegnazione definitiva della capacità**, nonché le disposizioni transitorie applicabili alle soluzioni già rilasciate.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di revisione avviato dall'articolo 10-bis del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 che ha previsto una revisione delle modalità di gestione delle richieste di connessione, introducendo un nuovo modello fondato sulla programmazione preventiva della capacità di rete e sulle procedure open season.

Il nuovo assetto attribuisce a Terna un ruolo centrale nella determinazione della capacità di connessione effettivamente disponibile e definisce i criteri e le modalità operative a cui Terna si attiene per la definizione e l'aggiornamento della capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo.

A tal fine, la rete viene suddivisa in microzone, individuate sulla base dei principali vincoli tecnici, fisici e operativi relativi al trasporto dell'energia elettrica. La relativa metodologia dovrà essere predisposta da Terna e sottoposta all'approvazione del MASE, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione della domanda e dell'offerta, degli interventi di sviluppo della rete, della capacità prevista sulle reti di distribuzione e degli obiettivi energetici nazionali ed europei. La metodologia, così come il perimetro e il numero delle microzone, sarà soggetta ad aggiornamento almeno biennale.

Per ciascuna microzona, Terna dovrà rendere disponibile una capacità



Energy
in Action



Per saperne di più

- Decreto n.194 del 18 giugno 2026
- Regole operative DM FERX Definitivo

complessiva **almeno pari al 150% degli obiettivi di potenza al 2030**, con una riduzione corrispondente alla capacità che si prevede venga connessa sulle reti di distribuzione.



La capacità dovrà essere aggiornata almeno **trimestralmente**, tenendo conto:

- dell'evoluzione delle richieste;
- dei titoli autorizzativi rilasciati e dell'entrata in esercizio degli impianti.

Il decreto mira così a favorire un maggiore utilizzo delle infrastrutture esistenti, limitando, per quanto possibile, la necessità di nuovi interventi sulla RTN.

In tale quadro si collocano le **open season**, ossia le procedure attraverso le quali Terna mette a disposizione degli operatori la capacità di connessione disponibile nelle singole microzone, consentendo ai richiedenti di selezionare una delle soluzioni tecniche di connessione individuate dall'offerta.

La capacità massima addizionale dovrà essere aggiornata da Terna con cadenza almeno trimestrale e terrà conto dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER e accumuli, delle opere di rete, delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti. Almeno 30 giorni prima dell'apertura delle open season, Terna dovrà pubblicare l'offerta, indicando le soluzioni tecniche minime di connessione disponibili e distinguendo tra **capacità immediatamente disponibile** e **capacità subordinata alla realizzazione di ulteriori opere sulla RTN**. Le informazioni saranno rese disponibili attraverso il Portale Terra.

Particolarmente rilevante, sotto il profilo giuridico, è la distinzione tra Attestazione della soluzione di connessione e Riserva della capacità di rete. L'Attestazione rilasciata al termine dell'open season individua la soluzione tecnica selezionata, ma non determina l'assegnazione definitiva della capacità né del punto di connessione. La Riserva della capacità assume invece carattere definitivo in un momento successivo, quando il richiedente comunica a Terna il conseguimento del titolo abilitativo o dell'autorizzazione richiesti, ovvero l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina applicabile.

L'assegnazione definitiva della capacità segue un criterio cronologico, collegato alla data di pubblicazione dei titoli autorizzativi o abilitativi. Ne consegue che l'ottenimento dell'Attestazione non determina, di per sé, una posizione definitivamente consolidata sulla capacità di rete: la tempestività nel perfezionamento dell'iter autorizzativo assume quindi un rilievo diretto anche ai fini della connessione.

Il decreto disciplina, inoltre, l'ipotesi di **sopravvenuta saturazione** della capacità presso il punto di connessione. In tal caso, Terna dovrà comunicare la **perdita di efficacia dell'Attestazione** non ancora divenuta definitiva, indicando gli eventuali interventi necessari per mantenere la soluzione originaria o, ove tecnicamente possibile, una soluzione alternativa prossima alla localizzazione dell'impianto.

Particolare attenzione merita, infine, il regime transitorio relativo alle soluzioni di connessione già rilasciate. Terna dovrà individuare le soluzioni destinate a perdere efficacia e quelle che potranno essere confermate, con particolare riguardo alle soluzioni per le quali le opere RTN siano già state validate, autorizzate o risultano esistenti.

Una specifica disciplina è prevista per i progetti che abbiano già conseguito un **provvedimento favorevole di VIA** o un **provvedimento di esenzione dalla VIA**. In tali casi, il titolare del progetto dovrà darne comunicazione a Terna, affinché le relative opere di rete possano essere prese in considerazione ai fini dell'eventuale inserimento nell'offerta.



- Decreto n.194 del 18 giugno 2026
- Decreto direttoriale n.82/2026

Novità fiscali

CBAM: novità dal Parlamento europeo e rafforzamento degli strumenti di monitoraggio

Il Parlamento europeo ha approvato la posizione della Commissione europea sull'estensione dell'**ambito di applicazione del CBAM** (*Carbon Border Adjustment Mechanism*), il meccanismo che introduce un prezzo sul carbonio incorporato in determinate merci importate nell'UE da Paesi terzi. Tra le principali proposte figura l'inclusione di nuovi codici doganali con l'obiettivo di mitigare il rischio di carbon leakage e pratiche commerciali distorsive. Il testo prevede specifici obblighi per le piattaforme online che facilitano la vendita a distanza di merci soggette al CBAM che potrebbero essere tenute, ove applicabile, ad assumere la qualifica di dichiarante autorizzato. È stata, invece, richiesta l'**esenzione per i flussi di energia elettrica provenienti da Paesi extra-UE utilizzati dai gestori di rete per garantirne la stabilità**.

È stata invece **respinta** la misura di salvaguardia proposta dalla Commissione, che avrebbe consentito di **escludere temporaneamente determinati beni dal CBAM in caso di shock dei prezzi**. In alternativa, il Parlamento propone di destinare temporaneamente i relativi proventi ai settori interessati.

La posizione del Parlamento introduce anche il contrasto al cosiddetto **“rimescolamento delle risorse”**, ossia pratiche attraverso cui le imprese potrebbero riorganizzare produzione e catene di approvvigionamento per destinare al mercato europeo merci con minori emissioni incorporate, trasferendo altrove quelle a maggiore intensità emissiva. Per le combinazioni di merci e Paesi di origine considerate maggiormente esposte a tali pratiche, viene proposta l'applicazione di valori predefiniti più cautelativi per il calcolo delle emissioni incorporate.

Sul fronte finanziario, gli eurodeputati propongono di **anticipare al 2027** (fino al 2029) il sostegno del **Fondo temporaneo per la decarbonizzazione** e di **ampliare la platea dei potenziali beneficiari** a tutte le imprese che utilizzano merci CBAM per realizzare merci ammissibili. Il Parlamento propone, inoltre, di destinare le risorse residue, invece che agli Stati membri, agli impegni internazionali dell'UE per il finanziamento climatico nell'ambito dell'Accordo di Parigi.

Parallelamente in Italia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha introdotto una **nuova funzionalità del registro CBAM** che consente a tutti gli importatori, inclusi quelli che non hanno ancora ottenuto la qualifica di dichiarante autorizzato, di **monitorare le proprie operazioni rilevanti** ai fini del meccanismo. La funzionalità permette di **verificare l'avvicinamento alla soglia de minimis** di 50 tonnellate di massa netta, oltre la quale l'importatore è tenuto a richiedere la qualifica e a adempiere agli obblighi previsti dalla normativa CBAM.

Il nuovo strumento rafforza quindi la compliance preventiva, consentendo agli operatori di monitorare con continuità i propri flussi di importazione e di adeguare per tempo i processi organizzativi. Il superamento della soglia nel corso dell'anno comporta, infatti, l'applicazione degli obblighi CBAM, con possibili conseguenze in caso di mancata conformità, tra cui sanzioni e ripercussioni sulle operazioni doganali. Per accedere alla funzionalità, gli operatori interessati devono richiedere tramite il sistema MAU (sistema autorizzativo doganale) l'attivazione del profilo “DRMCViewInformation”, disponendo di un codice EORI e di un utente italiano preventivamente autorizzato tramite SPID, CIE o CNS.

Attenzione al periodo di sorveglianza per il rischio di recapture del tax credit 4.0

Le imprese che hanno beneficiato del credito d'imposta per investimenti 4.0 devono prestare attenzione al cosiddetto **“periodo di sorveglianza”**, durante



Per maggiori informazioni

- Testo adottato dal Parlamento Europeo (15/09/2026)
- Avviso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (6/08/2026)

il quale i beni agevolati devono essere mantenuti nell'ambito dell'impresa per evitare il recupero, anche parziale, dell'agevolazione.



L'art. 1, comma 1060, della L. 178/2020 prevede infatti che, qualora entro il **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione** il bene venga **ceduto a titolo oneroso** oppure destinato a una struttura produttiva situata all'estero, anche appartenente allo stesso soggetto, il credito d'imposta venga ridotto. L'eventuale maggior credito già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

Il periodo di sorveglianza decorre quindi dall'anno di **interconnessione**. Ad esempio, un bene interconnesso nel 2025 non potrà essere ceduto, ai fini dell'agevolazione, fino al **31 dicembre 2027**. Se invece il bene è entrato in funzione nel 2025 ma è stato interconnesso nel 2026, il vincolo si estende fino al **31 dicembre 2028**.

La disciplina riguarda in particolare le ipotesi di **cessione del bene e delocalizzazione all'estero**, mentre non opera, ad esempio, in caso di **furto**, purché adeguatamente documentato, trattandosi di una fuoriuscita dal regime d'impresa indipendente dalla volontà del beneficiario.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata agli investimenti effettuati in **leasing**: il mancato esercizio del diritto di riscatto o la cessione del contratto durante il periodo di sorveglianza possono determinare la **rideterminazione dell'incentivo**.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei beni all'estero, non ogni impiego temporaneo comporta una violazione del vincolo. Le attività di manutenzione o l'utilizzo temporaneo in cantieri esteri possono infatti non configurare una delocalizzazione quando il bene continua a essere riferibile, sotto il profilo **organizzativo, economico e gestionale**, alla struttura produttiva italiana.

È infine prevista l'inapplicabilità del *recapture* in caso di **investimenti sostitutivi** in beni materiali 4.0 con caratteristiche tecnologiche uguali o superiori, secondo quanto previsto dalla normativa.

Per le imprese è quindi importante monitorare i beni agevolati per l'intero periodo di sorveglianza, valutando preventivamente eventuali operazioni di cessione, sostituzione, leasing o utilizzo all'estero, così da evitare conseguenze sul credito d'imposta fruito.



Per maggiori
informazioni

Art.1 della Legge 178/2020

Giurisprudenza

PAS e disponibilità delle aree: il Consiglio di Stato chiarisce i requisiti per l'impianto e le opere di connessione

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. N. 7126 del 25 settembre 2026

Con la sentenza 25 settembre 2026, n. 7126, il Consiglio di Stato, Sez. IV, si è pronunciato sui **requisiti di disponibilità delle aree nell'ambito della procedura abilitativa semplificata (PAS)** per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, precisando che la disponibilità richiesta dall'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011 deve riguardare non soltanto le superfici destinate all'installazione dell'impianto, ma anche quelle necessarie alla realizzazione delle relative opere di connessione.

La pronuncia affronta inoltre la questione dell'**idoneità di un contratto preliminare di compravendita a comprovare la disponibilità delle aree ai fini della PAS**, escludendo che sia necessariamente richiesta la proprietà o la piena disponibilità materiale del terreno.

La vicenda trae origine dalla presentazione, il 10 marzo 2025, da parte della società proponente, di una PAS ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011 per la realizzazione, nel Comune di Verolanuova, di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 5 MW e delle relative opere di connessione.

A dimostrazione della disponibilità delle aree, la società aveva prodotto un contratto preliminare di compravendita, sottoscritto nel 2023, cui la stessa era successivamente subentrata mediante dichiarazione di nomina ex articolo 1401 c.c..

Nel corso del procedimento, il Comune aveva contestato l'idoneità del preliminare a dimostrare la disponibilità delle aree, rilevando in particolare l'assenza di un trasferimento anticipato del possesso e la presenza di condizioni sospensive collegate, tra l'altro, all'esito delle procedure di prelazione e all'ottenimento dei titoli autorizzativi.

Con provvedimento del 30 giugno 2025, il Comune aveva quindi concluso negativamente la conferenza di servizi e respinto la PAS.

Il TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 474/2026, aveva accolto il ricorso della società e annullato il diniego, ritenendo **idoneo il contratto preliminare a comprovare la disponibilità delle aree**.



Il Comune ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo, da un lato, l'inidoneità del preliminare e, dall'altro, la mancata dimostrazione della disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica.

Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo di appello, confermando che il contratto preliminare può, in concreto, costituire titolo idoneo a dimostrare la disponibilità delle aree ai fini della PAS.

Secondo il Collegio, l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011 non identifica la nozione di "disponibilità" con la proprietà del bene né richiede necessariamente la titolarità di un diritto reale o il pieno possesso materiale dell'area. Ciò che rileva è, piuttosto, la situazione giuridica concretamente attribuita al proponente e la sua idoneità a conseguire lo svolgimento delle attività necessarie all'iter autorizzatorio e, successivamente, la realizzazione dell'intervento.

In questo caso, il preliminare attribuiva alla società promissaria acquirente **specifiche facoltà immediatamente esercitabili**, tra cui l'accesso ai terreni, lo svolgimento di sopralluoghi, indagini e verifiche tecniche e la possibilità di presentare alle amministrazioni competenti le istanze necessarie al conseguimento dei titoli autorizzativi.

Per il Consiglio di Stato, pertanto, la disponibilità richiesta nella fase di presentazione della PAS deve essere commisurata alla funzione che essa svolge nella specifica fase procedimentale. Non è necessario che il proponente sia già proprietario dell'area o ne abbia il pieno ed esclusivo possesso, purché disponga dei poteri necessari per portare avanti l'iter autorizzatorio e sia giuridicamente posto nella condizione di conseguire la piena disponibilità del bene necessaria per la successiva realizzazione dell'impianto.

Diverso è stato l'esito del secondo motivo di appello, che ha condotto all'accoglimento dell'impugnazione del Comune.

Il progetto prevedeva, oltre all'impianto fotovoltaico, le relative opere di connessione alla rete, con un tracciato di circa 2 km. Secondo quanto emerso in giudizio, il primo tratto interessava terreni di proprietà di terzi.

Il Comune aveva contestato la mancata dimostrazione, da parte della società, della disponibilità giuridica di tali aree, non risultando acquisiti i diritti di passaggio, servitù o altri titoli idonei a consentire la realizzazione delle opere di connessione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura, affermando che la disponibilità delle aree richiesta dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011 deve riguardare anche le superfici necessarie alla realizzazione delle opere connesse all'impianto.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune di Verolanuova, ma esclusivamente con riferimento alla mancata dimostrazione della disponibilità delle aree necessarie per le opere di connessione.

Il TAR Sicilia sull'obbligo di concludere nei termini il procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA

[TAR Sicilia, Sent. N. 1940 del 3 luglio 2026](#)

Con la sentenza 3 luglio 2026, n. 1940, il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, è intervenuto sul tema dei **tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi** connessi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, soffermandosi, in particolare, sulla verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La controversia riguardava un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 5,95 MW nel Comune di Melilli, per il quale il proponente aveva presentato alla Regione Sicilia la documentazione necessaria ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'ambito della procedura di VIA.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Amministrazione aveva richiesto alcune **integrazioni documentali**, successivamente trasmesse dal proponente. Nonostante ciò, il procedimento non era stato definito entro il termine previsto dalla normativa. Il proponente, pertanto, aveva dapprima sollecitato la conclusione dell'istruttoria e, successivamente, notificato una formale diffida, senza tuttavia ottenere un provvedimento conclusivo. Da qui la proposizione del ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo.

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente in capo all'Amministrazione uno specifico **obbligo di provvedere**. Il Collegio ha richiamato, in particolare, l'articolo 28 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il controllo sull'osservanza



delle condizioni ambientali e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA, e ha rilevato come il procedimento dovesse essere concluso entro il termine previsto dalla disposizione. L'inosservanza di tale termine, in presenza di un'istanza correttamente presentata e di un procedimento non ancora concluso, integra quindi una **situazione di inerzia amministrativa** suscettibile di essere censurata mediante il rito sul silenzio.

Particolarmente rilevante è il passaggio della sentenza relativo alla natura dell'attività amministrativa. Il TAR ha infatti precisato che la presenza di margini di discrezionalità nella valutazione spettante all'Amministrazione non esclude, di per sé, l'esperibilità dell'azione avverso il silenzio. Ciò che rileva, ai fini della tutela contro l'inerzia, è l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di esercitare il proprio potere e di concludere il procedimento mediante **l'adozione di un provvedimento espresso**. Il giudizio sul silenzio, pertanto, non è volto a sostituire il giudizio dell'Amministrazione sul merito della vicenda, ma a garantire che il procedimento venga effettivamente definito entro i termini previsti.

Il TAR ha quindi ordinato all'Amministrazione regionale di **concludere il procedimento di verifica di ottemperanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza**, disponendo altresì, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell'Amministrazione inadempiente.

Impianto fotovoltaico e PAS: il TAR Lombardia ribadisce la natura perentoria dei termini e riconosce il risarcimento del danno per il diniego tardivo

[TAR Lombardia, Sent. N. 1113 del 31 luglio 2026](#)

Con la sentenza 31 luglio 2026, n. 1113, il TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, si è pronunciato sui termini di conclusione della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, affermando che il decorso del termine previsto dalla legge determina il perfezionamento del titolo abilitativo e non consente all'Amministrazione di adottare successivamente un diniego, se non nell'esercizio dei poteri di autotutela. Il TAR ha inoltre riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Comune per l'illegittima interruzione dell'iniziativa imprenditoriale.

La controversia traeva origine dalla presentazione, da parte della società ricorrente, di una PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 3 MW su un'area agricola. A seguito del deposito dell'istanza, il Comune aveva richiesto alcune **integrazioni documentali**, che erano state tempestivamente



Per saperne di più

Sentenza sul ricorso numero
di registro generale 394/2026

prodotte dalla società. Successivamente, l'Amministrazione aveva avviato il procedimento finalizzato al diniego, contestando, tra l'altro, profili relativi alla documentazione fotografica, all'inserimento paesaggistico e alle misure di mitigazione dell'impianto.



Il procedimento si era tuttavia protratto per diversi mesi e il Comune aveva convocato la conferenza di servizi soltanto il 20 giugno 2025, per poi adottare il diniego definitivo il 15 ottobre 2025. La società aveva quindi impugnato il provvedimento, sostenendo, tra l'altro, che la **PAS si fosse già perfezionata per effetto del decorso dei termini di legge**.

Il TAR ha ritenuto fondata tale censura. Il Collegio ha richiamato la disciplina dettata dall'articolo 8 del d.lgs. n. 190/2024, che prevede termini specifici per la conclusione della PAS e stabilisce, in assenza di un tempestivo provvedimento negativo, il **perfezionamento del titolo abilitativo per silenzio**.

Nel caso concreto, la PAS era stata presentata il 17 marzo 2025 e il termine era stato sospeso a seguito della richiesta di integrazioni del Comune del 15 aprile. Una volta trasmessa la documentazione integrativa il 14 maggio, il termine di 30 giorni riprendeva a decorrere e scadeva il 16 maggio 2025. A quella data, tuttavia, il Comune non aveva adottato alcun diniego né aveva tempestivamente attivato la conferenza di servizi.

Il TAR ha osservato che, anche considerando applicabile la disciplina relativa alla conferenza di servizi, il risultato non sarebbe cambiato: la conferenza era stata convocata soltanto il 20 giugno e il relativo termine di 60 giorni sarebbe comunque scaduto il 20 agosto 2025. Il diniego del 15 ottobre risultava, pertanto, tardivo sotto entrambi i possibili termini procedurali.

La PAS doveva quindi considerarsi perfezionata già il 16 maggio 2025. Secondo il TAR, il successivo provvedimento comunale non poteva essere qualificato come semplicemente inefficace, ma doveva ritenersi illegittimo, non essendo la disciplina della PAS riconducibile alle specifiche ipotesi per le quali l'ordinamento prevede l'inefficacia del provvedimento tardivo.

Non poteva ritenersi altresì che il Comune avesse legittimamente esercitato i propri poteri di autotutela. Una volta perfezionatosi il titolo, infatti, l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare le condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, effettuando una specifica valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione del titolo e un adeguato bilanciamento con gli interessi del privato. Nel caso di specie, tale valutazione era mancata.

Il TAR ha quindi annullato il diniego, ritenendo assorbite le ulteriori censure relative ai profili paesaggistici e urbanistici dell'intervento.

Particolarmente rilevante è anche il profilo risarcitorio. La società aveva chiesto il ristoro dei danni derivanti dall'impossibilità di avviare tempestivamente la realizzazione dell'impianto e dalla conseguente perdita di opportunità economiche. Il TAR ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale del Comune, ravvisando la sussistenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa, del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa.

Il TAR ha invece escluso la possibilità di riconoscere ulteriori poste risarcitorie riferite al danno ambientale e sociale prospettato dalla società, non ritenendo sussistente la legittimazione della ricorrente a far valere tali pregiudizi.

Impianti da fonti rinnovabili e tutela paesaggistica: necessaria una motivazione rafforzata del diniego

[Consiglio di Stato, Sez. IV, del 31 luglio 2026, n. 6189](#)

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2026, n. 6189, ha accolto l'appello proposto da una società avverso il diniego di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, annullando il provvedimento amministrativo per insufficienza della motivazione.

Il diniego si fondava, in particolare, sui **pareri negativi espressi dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi** e sulla ritenuta non idoneità dell'area, in ragione della vicinanza a due tratturi sottoposti a tutela, nonché sull'incompatibilità dell'intervento con le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

La società contestava, tra l'altro, l'effettiva permanenza dei vincoli sui tratturi e deduceva la prevalenza dell'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Collegio ha ribadito che, quando l'Amministrazione esercita un potere caratterizzato da discrezionalità, il giudice deve valutare il concreto esercizio del potere nei limiti risultanti dal contenuto e dalla motivazione dell'atto, senza poter supplire alle carenze motivazionali dell'Amministrazione integrandone successivamente le ragioni.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto carente la motivazione rafforzata richiesta nei casi di contrasto di un progetto con le disposizioni del PPTR. L'Amministrazione, infatti, si era limitata a richiamare e sintetizzare i



Per saperne di più

Sentenza n.1113 del 31 luglio
2026

pareri negativi, senza chiarire in modo concreto quale fosse l'attuale valore paesaggistico dell'area e per quale ragione l'interferenza dell'impianto con i beni paesaggistici fosse tale da renderne necessaria la radicale preclusione. Tale esigenza motivazionale risultava ulteriormente rafforzata dalla natura dell'intervento volto alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dunque al perseguimento di un interesse pubblico legislativamente qualificato.

Il Collegio ha inoltre rilevato che nel provvedimento mancava ogni adeguata considerazione di ulteriori elementi rilevanti, tra cui la superficie effettivamente destinabile all'attività agricola e le specifiche caratteristiche strutturali e localizzative dell'impianto, costituito da pannelli verticali basculanti di oltre 2,5 metri e inserito in un'area a prevalente coltivazione cerealicola.

Ne consegue che il mero richiamo ai pareri sfavorevoli espressi nell'ambito della conferenza dei servizi non è sufficiente a integrare una motivazione adeguata quando il diniego incide sulla realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili e coinvolge interessi pubblici e paesaggistici contrapposti. L'Amministrazione deve procedere a una ponderazione attenta, approfondita e circostanziata degli interessi coinvolti, **esplicitando le ragioni concrete della prevalenza dell'interesse alla tutela paesaggistica.**

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello e annullato il diniego, precisando che la sentenza non impone l'autorizzazione dell'impianto, ma lascia impregiudicate le future determinazioni dell'Amministrazione, cui spetta rinnovare la propria valutazione alla luce dei criteri motivazionali indicati.

Opere di connessione di un impianto fotovoltaico: il procedimento autorizzativo può concludersi prima dell'autorizzazione dell'impianto principale

TAR Lazio, Sez. III, Sent. Del 18 settembre 2026, n. 15015

Con la sentenza 18 settembre 2026, n. 15015, il TAR Lazio, Sez. III, si è pronunciato sulla legittimità dell'autorizzazione alla realizzazione di un elettrodotto interrato destinato alla **connessione alla rete di un futuro impianto fotovoltaico**, affrontando, in particolare, il rapporto tra il procedimento relativo all'impianto di produzione e quelle concernente le relative opere di connessione.

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte della proprietaria di alcune aree interessate dal tracciato, del provvedimento con cui l'amministrazione provinciale aveva autorizzato la realizzazione dell'elettrodotto di connessione e dichiarato la pubblica utilità delle opere ai fini dell'asservimento dei terreni interessati. La ricorrente contestava, tra l'altro, la possibilità di autorizzare le



opere di connessione in assenza di un titolo definitivo relativo all'impianto fotovoltaico cui esse erano funzionali, nonché la sussistenza delle garanzie partecipative previste dalla disciplina espropriativa.



Il TAR ha anzitutto chiarito che **il procedimento relativo alle opere di connessione conserva una propria autonomia rispetto a quello concernente l'impianto di produzione**. Pertanto, l'autorizzazione dell'infrastruttura di connessione può essere definita anche anteriormente alla conclusione del procedimento autorizzativo dell'impianto fotovoltaico. Secondo il Collegio, tale eventualità non configura un'inversione della sequenza logico-procedimentale, posto che la disponibilità di una connessione alla rete costituisce, al contrario, un elemento necessario per l'effettiva assenteibilità di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

In questa prospettiva, il TAR ha valorizzato la disciplina dettata dal d.lgs. n. 387/2003, *ratione temporis* applicabile, osservando che nell'ambito del procedimento autorizzatorio degli impianti da fonti rinnovabili assumono rilievo anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, comprese quelle necessarie alla connessione alla rete. Il Collegio ha inoltre richiamato il successivo d.lgs. n. 190/2024, che ha confermato tale assetto, nonché la necessità di allegare all'istanza di autorizzazione unica il preventivo di connessione contenente la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG).

Nel caso esaminato, inoltre, al momento della riapertura del procedimento relativo all'elettrodotto era già intervenuto il provvedimento favorevole di VIA relativo al futuro impianto fotovoltaico. Il TAR ha ritenuto tale circostanza rilevante, richiamando l'articolo 26 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui **il provvedimento di VIA è integrato nell'autorizzazione e negli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA**. La conclusione positiva della VIA aveva pertanto fatto venire meno la ragione che aveva determinato la precedente sospensione del procedimento relativo alle opere di connessione, consentendone la successiva ripresa e definizione.

Il TAR ha poi escluso che l'asserita incertezza dell'impianto principale potesse incidere sulla legittimità dell'autorizzazione dell'elettrodotto, sottolineando che quest'ultima deve essere valutata sulla base dei presupposti propri del relativo procedimento, senza attribuire rilievo decisivo a considerazioni meramente ipotetiche sugli sviluppi del distinto procedimento autorizzativo dell'impianto fotovoltaico.

Quanto alle garanzie partecipative, il TAR ha ritenuto infondata la censura della proprietaria, rilevando che il procedimento era stato avviato mediante **pubblicazione dell'avviso e comunicazione ai proprietari delle aree interessate** ai sensi degli articoli 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 e degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990. La ricorrente aveva, inoltre, avuto accesso agli atti e presentato osservazioni, successivamente esaminate dall'amministrazione.

Infine, il Collegio ha escluso la dedotta genericità del progetto, evidenziando che il provvedimento impugnato richiama la documentazione progettuale, il Piano Tecnico delle Opere, il piano particellare, i pareri acquisiti e le osservazioni dei proprietari, individuando altresì il tracciato dell'elettrodotto e le particelle catastali interessate. Quanto alle modalità di acquisizione della disponibilità delle aree, la determina specificava espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità era finalizzata all'asservimento degli immobili, escludendo quindi che vi fosse incertezza circa lo strumento previsto per la realizzazione dell'opera.

Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso in parte inammissibile, nella parte relativa a questioni riferibili al distinto procedimento autorizzativo dell'impianto fotovoltaico, e per il resto lo ha respinto, confermando la legittimità dell'autorizzazione delle opere di connessione.



Energy
in Action



Per saperne di più

Sentenza n.15015 del 18
settembre 2026

Contatti:

Edoardo Fea - Partner

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Giofrè - Partner

carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:

Energy Regulatory Alert: FER X, Iperammortamento 2026, e contenzioso sugli impianti rinnovabili

Non perderti gli aggiornamenti!

